

*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria*

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*



*REGOLAMENTO PER IL
RECLUTAMENTO DI PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO*

Art. 1 - Oggetto

1. Nelle more dell'acquisizione di finanziamenti statali certi e stabili nel tempo, tali da consentire la definizione ed approvazione della pianta organica dell'Ateneo e la conseguente assunzione di personale a tempo indeterminato, l'Amministrazione universitaria può assumere personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato, sia con regime di tempo parziale che a tempo pieno, per consentire di far fronte alle esigenze più urgenti ed immediate, finalizzate alla organizzazione ed attivazione dei servizi essenziali al funzionamento dell'Università "Dante Alighieri" anche in vista delle prime verifiche che dovrà effettuare il CNVSU alla fine dell'anno acc. 2009-2010.

Art. 2 - Autorizzazione all'assunzione

1. L'assunzione di personale a tempo determinato, è disposta dal Comitato Tecnico-organizzativo, verificata la relativa copertura finanziaria.
2. Il Comitato tecnico-organizzativo dovrà determinare il numero e la qualifica (categorie B, C e D) dei posti da coprire, l'oggetto, la durata e, in generale, tutte le caratteristiche dei singoli contratti nei casi in cui queste non siano espressamente disciplinate dal presente Regolamento o dalle normative vigenti in materia.

Art. 3 - Modalità di reclutamento

1. Per la selezione del personale da reclutare ai sensi del precedente articolo 2, l'Amministrazione ricorre ad apposite selezioni pubbliche, espletate secondo i principi di trasparenza, imparzialità, economicità e celerità enunciati dall'art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali verrà data pubblicità mediante inserzione dei relativi bandi sul sito informatico dell'Ateneo, nonché nelle eventuali altre forme ritenute opportune.
2. Nel bando di selezione saranno indicate il numero dei posti da coprire e le rispettive qualifiche (categorie B; C e D), il regime di impegno- pieno o parziale-, la durata del rapporto, le funzioni da svolgere.
3. Le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione dei concorrenti, per le parti compatibili, sono gli stessi previsti dal CCNL - comparto universitario - per i concorsi a tempo indeterminato.

Art. 4 - Requisiti per l'accesso

1. Le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo, presso l'Università "Dante Alighieri", fermi restando il possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia e l'accertamento della qualificazione professionale dei concorrenti, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da università o da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, ai sensi del CCNL vigente:
 - a) Categoria B: titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - b) Categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) Categoria D: 1) diploma di laurea (di volta in volta indicato in ragione della specificità delle funzioni previste dal bando) conseguito secondo le modalità prescritte prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999 o diploma di laurea triennale o di laurea specialistica di cui al D.M. 509/1999 e diplomi di laurea riconosciuti equiparabili, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai sensi dei decreti interministeriali 5 maggio 2004 e 9 luglio 2009;
2. il possesso del titolo di studio dovrà essere accompagnato da comprovata esperienza, almeno biennale, presso amministrazioni pubbliche in incarichi inerenti il posto messo a concorso oppure dal possesso di diploma di dottorato di ricerca o di master universitario di secondo livello in discipline inerenti i corsi di laurea richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 5 - Nomina Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con determina del direttore amministrativo ed è composta da un presidente, da due esperti e dal segretario. Nei concorsi per la categoria D il presidente ed i due esperti devono essere scelti tra docenti universitari di materie attinenti alle prove o tra dirigenti pubblici.
2. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua e per l'accertamento della conoscenza degli elementi di informatica.

Art. 6 - Valutazione dei titoli

1. A seconda della professionalità e delle caratteristiche proprie del posto da ricoprire, le categorie di titoli valutabili, ove previsti dal bando, sono le seguenti:
 - 1. titoli di studio e formativi:**
 - a) votazione conseguita nel titolo di studio previsto per l'ammissione alla selezione;
 - b) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire. Le lauree, le specializzazioni, i diplomi di dottorato, le borse di studio, master, ecc. sono valutabili qualora il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia il diploma di laurea;
 - c) attestazioni di attività formative, attestati di qualificazione o di specializzazione attinenti il posto da ricoprire.
 - 2. titoli professionali:**
 - a) attività didattiche, partecipazione a corsi, seminari, ecc. su materie attinenti la selezione;
 - 3. titoli scientifici:**
 - a) pubblicazioni scientifiche, relazioni tecniche, lavori originali e contributi innovativi attinenti ai compiti del posto da ricoprire;
 - 4. titoli di anzianità (rapporti di lavoro subordinato):**
 - a) anzianità di servizio effettivo prestato nella categoria pari o superiore a quella da ricoprire (o nelle ex qualifiche ivi confluite), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Università o altre amministrazioni statali o enti pubblici in settori operativi omogenei al posto da ricoprire;
 - 5. altri titoli:**
 - a) abilitazioni professionali attinenti al posto da ricoprire;
 - b) altri titoli attinenti al posto da ricoprire.
2. Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli deve essere pari al 40 per cento del punteggio complessivo; alla valutazione delle prove d'esame è destinato il 60 per cento.
3. Le linee guida per la valutazione dei titoli sono riportate nell' allegata tab. A).
4. I titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice devono essere inviati, entro i termini previsti dal bando, in originale o in copia autenticata. Ai sensi dell'art. dell'art. 46 del DPR 445/200, i titoli di studio, i diplomi di specializzazione, i titoli culturali, gli attestati di frequenza a corsi possono essere autocertificati.
5. Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in copia purché corredate di apposita dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la conformità della copia stessa all'originale.
6. In ogni caso i titoli presentati devono consentire una corretta ed immediata attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice.
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni.

Art. 7 - Prove d'esame

1. Le prove di esame possono consistere, in ragione della professionalità richiesta dal bando, in colloqui, prove scritte, anche a contenuto teorico-pratico, in prove pratiche o in appositi test da risolvere in un tempo predeterminato o in quesiti a domanda multipla.
2. Ciascuna prova è valutata in trentesimi e si intende superata conseguendo un punteggio non inferiore a 21/30.
3. Il calendario delle prove d'esame può essere indicato nell'avviso di selezione. Qualora si proceda mediante successiva convocazione con comunicazione pubblicata sul sito web dell'Università per Stranieri (www.unistrada.it) il preavviso è di 20 giorni, ad eccezione di quella dei lavoratori avviati dal centro per l'impiego, che possono essere convocati anche a mezzo telegramma.

Art. 8 - Graduatoria di merito

1. Al termine delle prove di esame, la Commissione, valutati i titoli e corretti gli elaborati, forma la graduatoria finale secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati e determinato dalla somma dei voti riportati in ciascuna delle prove di esame e nella valutazione dei titoli.
2. La graduatoria di merito, in uno con gli atti del concorso, è approvata con determina del Direttore Amministrativo e pubblicata all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. È facoltà dell'Amministrazione poter scorrere le graduatorie per la copertura di posti della stessa categoria, area funzionale e professionalità. Le graduatorie sono valide non oltre i trentasei mesi dalla loro approvazione.

Art. 9 - Condizioni generali del contratto

1. Definita la graduatoria della selezione, l'Amministrazione procederà alla sottoscrizione di apposito contratto individuale con il soggetto (o i soggetti) dichiarato vincitore. Il contratto dovrà specificare: la tipologia del rapporto di lavoro, la durata (data di inizio e termine finale), l'attività lavorativa, il trattamento economico e normativo.
2. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari ad un terzo della durata del rapporto stesso. Decorso la metà del periodo di prova, nel restante periodo, ciascuno delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal C.C.N.L. di Comparto.
3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte; se avviene ad iniziativa dell'Amministrazione deve essere motivato.
4. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità. Spetta, altresì, al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute

Art. 10 - Regime economico e normativo

1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di Comparto per il personale assunto a tempo indeterminato, rapportato alla durata del contratto ed al regime di impegno deliberato.

Art. 11 - Regime di impegno

1. L'assunzione a tempo determinato può avvenire sia a tempo pieno che a tempo parziale. In questa ultima ipotesi la durata dell'impegno lavorativo non potrà essere inferiore ad un terzo dell'impegno a tempo pieno.

Art. 12 - Estinzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro di cui all'art. 1 si risolve automaticamente senza diritto di preavviso alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, altresì, nei casi previsti dal C.C.N.L.

Art. 13 - Durata del rapporto

1. La durata del rapporto è fissata dal contratto individuale.
2. Il termine del contratto, decorsi almeno 20 giorni dalla scadenza, potrà essere prorogato, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, tenuto conto della qualità del servizio prestato, con il consenso del lavoratore, fino ad un periodo massimo di tre anni, a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

Art. 14 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, il rapporto di lavoro a tempo determinato resta disciplinato, per quanto applicabile, dal C.C.N.L. del Comparto Università, dalla normativa vigente in materia di lavoro a tempo determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale.

TABELLA A

Linee guida per l'attribuzione dei punteggi alla valutazione dei titoli previsti dall'art. 6 del presente Regolamento per le procedure di selezione e assunzione del personale Tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri".

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI	max. 20 punti;
2. TITOLI PROFESSIONALI	max. 10 punti;
3. TITOLI SCIENTIFICI	max. 10 punti;
4. TITOLI DI ANZIANITÀ	max. 10 punti;
5. ALTRI TITOLI	max. 10 punti;
TOTALE	max. 60 punti su 150 o equivalenti

IL PUNTEGGIO MASSIMO PUÒ ESSERE ARTICOLATO, ALL'INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA DI TITOLI, NEI MODI SEGUENTI:

TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI - max. 20 punti

A) Titoli di studio:

- diploma di istruzione secondaria di 2° grado con votazione compresa tra 50 e 60/60: punti 15; tra 40 e 50/60: punti 10;
- diploma di laurea (vecchio ordinamento didattico) o diploma di laurea con votazione superiore a 100/110: punti 12; con votazione superiore a 90/110: punti 5;
- diploma di laurea triennale del nuovo ordinamento didattico con votazione superiore a 100/110: punti 6; con votazione superiore a 90/110: punti 3.

B) Titoli post-laurea:

- dottorato di ricerca: punti 8;
- specializzazione, borse di studio etc. fino a 5 punti;

TITOLI PROFESSIONALI - max. 10 punti

- incarichi o servizi e funzioni particolari attinenti la materia oggetto della selezione: max 5 punti;
- attività didattiche, corsi/seminari attinenti le materie oggetto della selezione: max 5 punti.

TITOLI SCIENTIFICI - max. 10 punti

- pubblicazioni scientifiche e relazioni tecniche attinenti le materie della selezione, max 5 punti;
- partecipazione a convegni/congressi attinenti le materie della selezione, max 5 punti.

TITOLI DI ANZIANITÀ - max. 10 punti

- servizio effettivo, in categorie pari o superiori a quella da ricoprire, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso università: 1 punto per anno (o frazione > 180 gg.);
- servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in categorie pari o superiori a quella da ricoprire, prestato, in settori omologhi, presso altre amministrazioni statali o pubbliche: punti 0,5 per anno (o frazione > 180 gg.);

ALTRI TITOLI - max. 10 punti

- abilitazioni professionali attinenti il settore max 5 punti;
- altri titoli attinenti max 5 punti.